

## COMMISSIONE II

## GIUSTIZIA

125.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ANTONIO BARGONE

## INDICE

PAG.

**Diseño e proposte di legge** (Seguito della discussione e rinvio):

Norme sugli incarichi direttivi, sulla temporaneità di tali incarichi e sulla reversibilità delle funzioni (2415);

Gargani: Modifica delle norme per le elezioni, il funzionamento e le attribuzioni dei consigli giudiziari (736);

Casini Carlo: Nuove norme sui consigli giudiziari (852);

Violante ed altri: Norme relative ai consigli giudiziari, alla temporaneità degli incarichi direttivi ed alla reversibilità delle funzioni in magistratura (2242);

Del Pennino ed altri: Norme sullo stato giuridico dei magistrati ordinari (2705) ..... 3

Gargani Giuseppe, *Presidente* ..... 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Alagna Egidio (gruppo PSI) ..... 10

Castiglione Franco, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* ..... 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15

Finocchiaro Fidelbo Anna Maria (gruppo comunista-PDS) ..... 7

Fracchia Bruno (gruppo comunista-PDS) ..... 9

Fumagalli Carulli Ombretta (gruppo DC) ..... 6, 7, 10

Nicotra Benedetto Vincenzo (gruppo DC) ..... 6, 7, 8, 9, 14

Orlandi Nicoletta (gruppo comunista-PDS) ..... 10

Rizzo Aldo (gruppo sinistra indipendente) ..... 8, 9, 11, 13, 14, 15

Vairo Gaetano (gruppo DC), *Relatore* ..... 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15

Violante Luciano (gruppo comunista-PDS) ..... 6, 7, 8, 10, 14, 15

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 15,30.**

VINCENZO CICONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sugli incarichi direttivi, sulla temporaneità di tali incarichi e sulla reversibilità delle funzioni (2415); e delle proposte di legge Gargani: Modifica delle norme per le elezioni, il funzionamento e le attribuzioni dei consigli giudiziari (736); Casini Carlo: Nuove norme sui consigli giudiziari (852); Violante ed altri: Norme relative ai consigli giudiziari, alla temporaneità degli incarichi direttivi ed alla reversibilità delle funzioni in magistratura (2242); Del Pennino ed altri: Norme sullo stato giuridico dei magistrati ordinari (2705).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme sugli incarichi direttivi, sulla temporaneità di tali incarichi e sulla reversibilità delle funzioni » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Gargani: « Modifica delle norme per le elezioni, il funzionamento e le attribuzioni dei consigli giudiziari »; Casini Carlo: « Nuove norme sui consigli giudiziari »; Violante ed altri: « Norme relative ai consigli giudiziari, alla temporaneità degli incarichi direttivi ed alla reversibilità delle funzioni in magistratura »; Del Pennino ed altri: « Norme sullo stato giuridico dei magistrati ordinari ».

Proseguiamo la discussione del testo unificato dei progetti di legge assunto

come testo base. Ricordo che erano stati accantonati gli articoli 21, 22, 24, 27 e 29.

Passiamo all'esame dell'articolo 21, in precedenza accantonato, di cui per chiarezza do nuovamente lettura:

ART. 21.

*(Durata dell'ufficio).*

1. I titolari degli uffici direttivi durano in carica cinque anni.

2. Nei casi previsti dalle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* dell'articolo 20 è consentito, per una sola volta, il conferimento di un ulteriore incarico per ufficio direttivo in sedi giudiziarie del medesimo o di altro distretto di corte di appello.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 21.*

21. 8.

Finocchiaro Fidelbo.

*Sostituire l'articolo 21 con il seguente:*

ART. 21.

*(Durata dell'ufficio).*

1. I titolari degli uffici direttivi durano in carica cinque anni.

2. Nei casi relativi alle lettere da *c)* a *g)* dell'articolo 20 è consentito, per una sola volta, il conferimento di un ulteriore incarico per ufficio direttivo in sedi giudiziarie del medesimo o di altro distretto di corte di appello.

3. Fermo il disposto del comma 3 dell'articolo 29, il Consiglio superiore della

magistratura, centottanta giorni prima della scadenza del termine indicato nel comma 1, adotta i provvedimenti di propria competenza necessari a assicurare la contestuale copertura degli uffici direttivi che si rendono vacanti.

4. Il procedimento disciplinato dall'articolo 11, ultimo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, deve, in ogni caso, concludersi almeno trenta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1.

21. 9. Il Relatore.

*Sostituire l'articolo 21 con il seguente:*

ART. 21.  
(Durata dell'ufficio).

1. I titolari degli uffici direttivi durano in carica cinque anni.

2. Nei casi indicati nelle lettere da *d*) ad *h*) dell'articolo 20 è consentito, per una sola volta, il conferimento di un ulteriore incarico per ufficio direttivo, in sedi giudiziarie del medesimo o di altro distretto di corte di appello.

3. Il limite di cui al comma precedente non si applica agli uffici direttivi indicati nelle lettere *a*), *b*), e *c*) dell'articolo 20.

21. 3.

Nicotra, Fumagalli Carulli, Sapienza, Nucci Mauro, Battaglia Pietro.

*Sostituire l'articolo 21 con il seguente:*

ART. 21.  
(Durata dell'ufficio).

1. I titolari degli uffici direttivi durano in carica cinque anni.

2. Nei casi relativi alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 20, è consentito il conferimento di un ulteriore incarico per il medesimo o per qualunque altro ufficio direttivo.

3. In tutti gli altri casi è consentito, per una sola volta, il conferimento di un diverso incarico per ufficio direttivo, in

sedi giudiziarie del medesimo o di altro distretto di corte di appello.

21. 4.

Nicotra, Fumagalli Carulli, Sapienza, Nucci Mauro, Battaglia Pietro.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Al magistrato può essere consentito il conferimento di un ulteriore incarico direttivo in sedi giudiziarie del medesimo o di altro distretto per una sola volta.

21. 6.

Rizzo.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. Al magistrato che cessa dall'incarico direttivo previsto dal comma precedente, può essere conferito altro incarico direttivo dopo che sono trascorsi almeno quattro anni dalla cessazione del precedente incarico.

21. 1.

Rizzo.

Passiamo all'esame dell'emendamento del relatore 21. 9.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Signor presidente, nel corso della seduta precedente emersero difficoltà tali da indurre la Commissione a procedere ad una pausa di riflessione e conseguentemente a spingere il relatore a presentare talune proposte emendative.

Nel precisare che l'emendamento 21. 9 è correlato con la proposta emendativa 29.2, non ritengo di aderire alla proposta di fusione delle due disposizioni formulata nel corso dell'ultima riunione. Al contrario, sono convinto che la *sedes materiae* debba rimanere distinta perché rispondente a principi diversi trattandosi di temporaneità degli incarichi direttivi (articolo 21) e di rimozione della cosiddetta inamovibilità nell'ufficio (all'articolo 29).

Infatti, la difficoltà sulla quale la Commissione si arenò nella seduta del 21 maggio scorso è da rinvenirsi nel coordinamento tra le due normative al fine di evitare che il rispetto di una norma implichi necessariamente la violazione dell'altra.

L'altra necessità di cui mi sono fatto carico, presentando un apposito emendamento, concerne il vuoto nella funzione giudiziaria che potrebbe registrarsi all'atto della sostituzione dei magistrati da parte del Consiglio superiore della magistratura.

Inoltre, prendendo spunto da quanto emerso nel corso del dibattito, attraverso un'apposita proposta emendativa si interviene nei confronti della mobilità del giudice monocratico, in particolare di quello fallimentare.

Non mi esprimo invece su un emendamento presentato dalla collega Finocchiaro Fidelbo nel tentativo, da me non condiviso, di sopprimere l'articolo 21 trasferendone il contenuto nel successivo articolo 29, secondo cui il reincarico direttivo può essere conferito solo a condizione che si espleti in un diverso distretto di Corte d'appello. Poiché tale disposizione non concerne il coordinamento tra le due norme, la affido alla valutazione della Commissione, non senza però avere posto in evidenza che lo scopo dell'emendamento è di evitare la cosiddetta incrostazione di potere ove il magistrato dovesse esperire la *prorogatio*, cioè un ulteriore incarico dell'ufficio direttivo nella stessa sede in cui ha svolto il primo. Lascio altresì alla valutazione della Commissione l'emendamento Finocchiaro Fidelbo, che consentirebbe al magistrato che ha ricevuto un secondo incarico di averne un terzo, ad un intervallo di tempo di cinque anni. I due emendamenti non riguardano la sostanza del problema e possono, pertanto, essere condivisi.

A questo punto, devo comunicare alla Commissione che ho predisposto alcuni emendamenti dei quali non avevo ancora parlato poiché non riguardavano l'oggetto affrontato nel corso dell'ultima riunione. Si tratta di un'idea trapelata anche nel

corso di una seduta precedente relativa alla necessità di dare compiuta realizzazione all'esigenza, avvertita da tutta la Commissione, di distinguere chiaramente che la progressione di carriera dei magistrati è affidata alle funzioni e non più alle qualifiche. È necessario delineare chiaramente tale principio, posto che tutta l'impalcatura della legge si basa già su tale distinzione, esprimendolo in termini molto più chiari di quanto non avvenga e agganciando, alla dettagliata ed analitica esposizione della suddivisione della magistratura in base alle funzioni, la sua necessaria conseguenza, in modo tale che la verifica (di cui all'articolo 2 del testo al nostro esame sulla capacità, la laboriosità e la diligenza) avvenga in termini precisi e non astrattamente teorici. Ho predisposto, a tale proposito, alcuni emendamenti che sottoporro all'esame della Commissione, che rappresentano un completamento di carattere sostanziale prevedendo che la verifica, sempre affidata al Consiglio superiore della magistratura, sia pure con la consulenza dei consigli giudiziari, segua una ratio che, altrimenti, sarebbe a mio avviso riduttiva e parziale.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In merito alla discussione svoltasi nel corso della seduta precedente circa il problema di rendere compatibili le disposizioni relative alla durata delle funzioni ed agli incarichi direttivi, condivido l'opinione del relatore sul fatto che la distinzione debba essere mantenuta per una serie di ragioni che riassumerò brevemente. La normativa relativa alla limitazione della durata degli incarichi direttivi è soprattutto legata alla necessità di evitare incrostazioni di potere rilevate da più parti e derivanti dalla eccessiva durata di questi incarichi. L'altra normativa che delimita nei termini minimi e massimi la permanenza nella stessa funzione è legata invece all'esigenza di stimolare la professionalità e la rotazione di una serie di funzioni che, se devono rimanere distinte, è bene che siano esercitate da tutti i magistrati senza creare, come talvolta si

è verificato, situazioni di permanenza per decenni nella stessa funzione ed in uno stesso ufficio giudiziario. È necessario, tuttavia, tenere conto anche di altre considerazioni ed invito il relatore a modificare l'emendamento 21.9 fissando in quattro anni la durata degli incarichi direttivi di cui al comma 1, e modificando allo stesso modo i commi 1 e 2 dell'emendamento 29.2.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ANTONIO BARGONE

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In tal modo si rende omogenea la durata massima sia degli incarichi direttivi sia della permanenza nella stessa funzione. Esprimo, pertanto, parere favorevole sull'emendamento 21.9, se modificato nel senso richiesto, e parere contrario sugli altri emendamenti riferiti all'articolo 21.

Ho qualche perplessità sul termine di 180 giorni previsto dall'articolo 21 poiché non so se il Consiglio superiore sarà in grado di rispettarlo; tuttavia, può essere interpretato come uno stimolo ad operare con sollecitudine.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
GIUSEPPE GARGANI

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Sono favorevole all'emendamento del relatore 21.9, ma vorrei proporre di integrarlo con la parte dell'emendamento 21.3 in cui si dispone che il limite di cui al comma precedente non si applica agli uffici direttivi indicati nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 20. Riteniamo, infatti, che le funzioni di presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale siano uniche nel ruolo, per cui, quando dovranno cessare dai loro incarichi per la rotazione, si troveranno a non disporre nell'organico di un posto adeguato al loro grado. Quindi, sotto questo profilo, ritengo che violeremmo un principio di diritto.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. Ritengo che le posizioni particolari, cui ha fatto riferimento l'onorevole Nicotra, si limitino alle cariche indicate *sub a)* e *sub b)*: gli incarichi di cui alla lettera c), infatti, corrispondono al grado terzo, mentre quelli di cui alle prime due lettere corrispondono ai gradi primo e secondo. Con questa precisazione, quindi, condivido il suggerimento espresso dal collega Nicotra.

LUCIANO VIOLANTE. Prima di proseguire nell'esame dell'articolo 21, ritengo sia opportuno chiarire esattamente il concetto di funzione espresso nell'emendamento del relatore 29. 2. Cosa vuol dire, in sostanza, « funzione »? Per esempio, il passaggio da giudice *a latere* a presidente di sezione costituisce un mutamento di funzione?

La Costituzione stabilisce che i magistrati « si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni ». Le « funzioni » cui si fa riferimento non sono soltanto quelle giudicanti e requirenti, come potrebbe apparire dall'emendamento, ma l'esercizio concreto della giurisdizione. Tale chiarimento è importantissimo per comprendere in che modo operi il meccanismo dei quattro anni più quattro, di cui stiamo discutendo, altrimenti, per assurdo, si costringerebbero tutti i magistrati che vogliono usufruire di tale possibilità a richiedere il passaggio da procuratore a giudice e viceversa.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'emendamento 29.2 del relatore dispone, al comma 3, quanto segue: « Nei confronti dei magistrati titolari di uffici direttivi, l'assegnazione ad altra sede o il trasferimento ad altra sede di cui al comma 2 possono essere disposti dal Consiglio superiore della magistratura soltanto alla scadenza del termine previsto dal comma 1 dell'articolo 21 ».

Il Governo lo condivide, anche perché poc'anzi si è ricordato l'esempio di un magistrato che abbia ricevuto l'incarico due anni prima della scadenza dei sette o

otto anni, per cui avrebbe dovuto interrompere la sua carriera molto prima rispetto al termine massimo fissato.

Con tale emendamento, però, s'intende che l'incarico direttivo non costituisca una nuova funzione: in caso contrario, infatti, l'emendamento stesso non avrebbe ragione di esistere. Attraverso la disposizione del comma 3, in sostanza, si mira proprio a stabilire che l'attribuzione di un incarico direttivo non rappresenta una modifica di funzioni.

LUCIANO VIOLANTE. Ciò è contrario alla Costituzione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Desidero intervenire brevemente sul problema in questione. Concordo con il testo proposto dal relatore, però al comma 2 dell'emendamento 29.2, ove si parla di « assegnazione ad altra funzione nella stessa sede o, ove ciò non sia possibile, il trasferimento ad altra sede », ritengo sia necessario specificare che tale trasferimento può avvenire soltanto con l'assenso del magistrato interessato.

PRESIDENTE. Vorrei capire meglio quali conseguenze comporti l'obiezione sollevata dall'onorevole Violante.

LUCIANO VIOLANTE. Se abbiamo chiaro il concetto che ogni esercizio di concreta attività giurisdizionale comporta una funzione, com'è previsto nella Costituzione, è necessario rivedere il comma 3 dell'emendamento 29.2, perché con l'attuale testo il conferimento di un ufficio direttivo, che non comporti un passaggio dalla magistratura giudicante a quella requirente o viceversa, non rappresenta un mutamento di funzioni.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Si tratta di un problema interpretativo ed io concordo con l'interpretazione fornita dall'onorevole Violante.

PRESIDENTE. Ritengo che la precisazione interpretativa dell'onorevole Violante non possa che essere accolta da

tutti, dal momento che sappiamo da sempre quale sia l'esatto significato del concetto di « funzione » in questo contesto.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Allora è necessario eliminare il comma 3 dell'emendamento 29.2, perché, se questo permane, non può che mantenere il significato che abbiamo finora illustrato.

PRESIDENTE. Quando esamineremo l'articolo 29 ed i relativi emendamenti la questione potrà essere risolta con un'opportuna modifica dell'emendamento 29.2.

Proseguiamo ora la discussione dell'articolo 21.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Ritiro l'emendamento soppressivo 21.8 da me presentato.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Accolgo la proposta, formulata dal sottosegretario Castiglione, di portare a quattro anni il termine di cui al comma 1 del mio emendamento 21.9.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Gradirei che il relatore si esprimesse sulla mia proposta di integrare il testo dell'emendamento 21.9 con la parte dell'emendamento 21.3 in cui si dispone che il limite di cui al comma precedente non si applica agli uffici direttivi indicati nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 20.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. Signor presidente, ritengo — come del resto avevo cercato di dire nel precedente intervento — che le posizioni degli uffici direttivi di cui alle lettere a) e b) siano singolari rispetto alle altre. Il presidente della Corte di cassazione è un *ex grado* primo, mentre il procuratore generale presso la stessa Corte, il presidente aggiunto della Cassazione, il procuratore generale aggiunto, ed il magistrato delle acque sono *gradi* secondo; non è pensabile, quindi, che nel corso della carriera costoro possano essere « degradati » con l'attribuzione di un *grado* inferiore.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Accettare il principio della rotazione significa evitare incrostazioni di potere ai massimi livelli, senza che ciò suoni come sostituzione. In sostanza, o si ritiene che, raggiunto un certo livello, lì si rimane fino alla pensione, oppure si reputa giusta, stimolante e garantista per la funzione giurisdizionale la rotazione negli incarichi direttivi.

La proposta dell'onorevole Nicotra però contrasta con questa logica, in quanto stabilizza fino alla pensione le posizioni: per tali motivi non posso esprimermi favorevolmente su di essa.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. L'ufficio di presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la stessa Corte è unico!

PRESIDENTE. Credo che la questione possa risolversi inserendo nel testo un'apposita norma transitoria intesa ad escludere l'applicabilità dell'articolo 21 nei confronti degli attuali titolari degli uffici citati dall'onorevole Nicotra, ferma restando la futura applicazione nei confronti di tali uffici una volta entrata a regime la disposizione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. L'ufficio è unico, non c'entra la norma transitoria.

Tra l'altro, la mancata eccettuazione dei titolari degli uffici di vertice della magistratura dall'applicazione della disciplina sulla temporaneità degli incarichi determinerebbe nei confronti di costoro, alla scadenza dell'incarico, un arretramento di carriera.

PRESIDENTE. Mi permetto di rivolgere un appello alla Commissione affinché si tenga presente quanto affermato dal rappresentante del Governo e si valuti l'introduzione della norma transitoria da me proposta.

ALDO RIZZO. Signor presidente, mi ritrovo perfettamente nelle osservazioni del

sottosegretario Castiglione, a prescindere dal rilievo che per gli incarichi di procuratore generale vi sono situazioni di pari grado. La problematica evidenziata dall'onorevole Nicotra si potrebbe porre semmai solo nei confronti del presidente della Corte di cassazione sia in quanto è l'unico ad essere un *ex grado primo*, sia perché esistono diversi incarichi di grado secondo. Comunque, la questione va sdrammatizzata attesa l'approvazione della disposizione sulla reversibilità delle funzioni, che rende possibile il passaggio da un grado più elevato ad uno inferiore. Al di là delle disposizioni transitorie da introdurre, credo che tale principio generale possa trovare ingresso nell'ordinamento.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Signor presidente, ritengo che per salvaguardare un diritto acquisito si renda necessaria l'elaborazione di una norma transitoria, nei confronti della quale fin da ora esprimo parere favorevole.

LUCIANO VIOLANTE. Signor presidente, credo si ponga un problema di disciplina transitoria per tutto il provvedimento. Se infatti ritenessimo che il problema può essere risolto attraverso una norma transitoria, faremmo riferimento a condizioni personali...

PRESIDENTE. Lungi da me!

LUCIANO VIOLANTE. ...In quanto si tratta soltanto di tre persone.

PRESIDENTE. La norma transitoria vale per tutti.

LUCIANO VIOLANTE. La motivazione non è convincente, tanto più alla luce dell'obiezione sollevata dall'onorevole Rizzo concernente la reversibilità delle funzioni. Tra l'altro, poiché questi magistrati — pur trovandosi al vertice della magistratura — non possono ottenere l'attribuzione di altre funzioni dirigenziali, risulterebbero penalizzati.



Pur apprezzando le osservazioni del sottosegretario Castiglione, condividiamo lo spirito dell'emendamento proposto dal collega Nicotra in quanto, se è giusta ed utile la rotazione, è altrettanto giusta ed utile l'esistenza di riferimenti autorevoli all'interno delle istituzioni giudiziarie.

La rotazione è una fase diversa ed implica rapporti differenti tra magistrati e tra questi ultimi e la società civile. Tra l'altro, rispetto al processo di riforma avviato, la cui importanza venne rilevata già quindici anni fa, reputiamo più attuale il tema della temporaneità delle funzioni. In questa logica ritengo giusto mantenere la temporaneità di una serie di funzioni, ma quando arriviamo alle funzioni di vertice esercitate, tranne pochi casi eccezionali, per non più di tre o quattro anni, è importante che restino al di fuori di tale funzione. Si tratta di un'eccezione, ma del resto era già previsto che non potessero avere altri incarichi. Cambia solo la motivazione, poiché riteniamo che soprattutto in questa fase politica sia necessario assicurare alcuni punti di stabile autorevolezza nella magistratura.

**BENEDETTO VINCENZO NICOTRA.** Condivido tale aspetto politico.

**PRESIDENTE.** È necessario un approfondimento della questione perché mi pare che il problema sia di natura teorica.

**BRUNO FRACCHIA.** Mi pare che ci troviamo ad esaminare sotto due diversi aspetti un comune punto di approdo. Non nego alcuni aspetti positivi contenuti nella proposta dell'onorevole Nicotra, che vanno tuttavia incontro ad alcune rilevanti obiezioni di ordinamento. Dobbiamo stare attenti al fatto che il regime che andiamo ad instaurare comporterebbe una serie di conseguenze significative e del tutto nuove nell'ambito della magistratura. Mi riferisco alle contrattazioni, poiché la temporaneità degli incarichi comporterà, accanto all'avvicendamento, una sua contrattazione. Tale elemento va

tenuto in considerazione, perché quando sottraiamo il presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la stessa a queste particolari condizioni, intendiamo riferirci anche ai titolari dell'azione disciplinare e a due membri di diritto del Consiglio superiore della magistratura. A mio avviso, pertanto, l'argomento ordinamentale è prevalente.

**ALDO RIZZO.** Sarebbe opportuno, a mio avviso, prevedere un identico trattamento. Mi preoccupa la possibile previsione di eccezioni con riferimento ad alcuni uffici giudiziari. Mi pare, innanzitutto, che le funzioni hanno qui rilevanza come momento fondamentale dell'organizzazione degli uffici giudiziari. Da questo punto di vista non riesco a vedere alcuna differenza tra ufficio di Cassazione, Corte di appello o tribunale, perché il primo presidente della Corte di cassazione ha il compito di organizzare al meglio il proprio ufficio, così come avviene per gli altri. Con riferimento ad alcune specifiche funzioni riferibili al presidente della Corte, ritengo che proprio queste suggeriscano l'esigenza di ammettere la rotazione. Non mi riferisco solo al fatto di essere componente di diritto del Consiglio superiore della magistratura, perché tale incarico esiste fino a quando si svolgono le funzioni di presidente o di procuratore generale della Corte di cassazione, ma penso, in particolare, alla funzione di titolare dell'azione disciplinare che fa capo al procuratore generale. Per tale motivo sarebbe opportuno, a mio avviso, immaginare la temporaneità dell'incarico; ritengo comunque necessario un maggiore approfondimento della questione.

**PRESIDENTE.** Le disarmonie dell'ordinamento sono note a tutti ed occorre decidere fra disarmonia ed opportunità.

**FRANCO CASTIGLIONE,** *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Vorrei fare un'ulteriore considerazione in merito alla questione di non rendere ripetitivo l'incarico di presidente e di procuratore generale della Corte di cassazione, esten-

dendo la possibilità di accedere ad altro incarico direttivo. Esiste un'altra argomentazione rispetto alla disparità sollevata da qualcuno per il fatto che la regola sarebbe valida solo per tali funzioni; sarebbero gli unici membri del Consiglio superiore della magistratura in grado di tornare a farvi parte. Credo che anche tale aspetto debba essere considerato.

LUCIANO VIOLANTE. Il Consiglio superiore della magistratura si troverebbe a decidere se due suoi membri debbano continuare ad essere tali. Mi paiono numerose le ragioni che portano a non far rientrare nella rotazione i due soli incarichi di presidente e di procuratore generale della Corte di cassazione.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. Non di presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche.

LUCIANO VIOLANTE. Neanche di procuratore generale aggiunto.

EGIDIO ALAGNA. Sono d'accordo.

NICOLETTA ORLANDI. Mi pare che, qualora venisse accolta la proposta formulata dall'onorevole Nicotra, sarebbe necessario eliminare dal comma 2 dell'emendamento 21.9 il riferimento ai casi previsti dalle lettere c), d), e), f) e g) dell'articolo 20, altrimenti si manterrebbe una previsione che, francamente, non ha più ragione di esistere.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Accogliendo i rilievi formulati dai colleghi Nicotra ed Orlandi, riformulo il testo dell'emendamento 21.9 nel senso da essi indicato.

PRESIDENTE. Il relatore ha riformulato l'emendamento 21. 9 come segue:

*Sostituire l'articolo 21 con il seguente:*

ART. 21.

*(Durata dell'ufficio).*

1. I titolari degli uffici direttivi durano in carica quattro anni.

2. È consentito, per una sola volta, il conferimento di un ulteriore incarico per ufficio direttivo per altri quattro anni in sedi giudiziarie del medesimo o di altro distretto di corte di appello.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, centottanta giorni prima della scadenza del termine indicato nel comma 1, adotta i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare la copertura degli uffici direttivi che si rendono vacanti.

4. Il procedimento disciplinato dall'articolo 11, ultimo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, deve in ogni caso concludersi almeno trenta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici direttivi di presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la stessa Corte.

LUCIANO VIOLANTE. Prima di passare alla votazione dell'emendamento vorrei che mi venisse spiegato il senso del comma 4.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. L'articolo 11, ultimo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, disciplina il procedimento per il conferimento degli incarichi. Stabilendo che tale procedura debba in ogni caso concludersi almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo 21, si intende evitare che vi sia un prolungamento artificioso dell'incarico precedente, oppure un vuoto tra la cessazione di questo e l'inizio di quello successivo. In sostanza, si vuole stabilire un termine entro il quale il Consiglio superiore della magistratura sia tenuto a procedere all'inseguimento del nuovo titolare.

LUCIANO VIOLANTE. Condivido la *ratio* della disposizione; ma ritengo che la sua formulazione possa dar adito a confusioni, per cui sarebbe opportuno un perfezionamento formale.

PRESIDENTE. Per la verità, la formulazione del comma 4 dell'emendamento in esame a me appare del tutto chiara. Non vedo, francamente, a quali equivoci interpretativi potrebbe dar adito.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 21.9 come riformulato, interamente sostitutivo dell'articolo 21, accettato — pur con le riserve espresse — dal rappresentante del Governo.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 22, in precedenza accantonato, di cui per chiarezza do nuovamente lettura:

ART. 22.

(Condizioni per la nomina).

1. Gli uffici direttivi della magistratura di legittimità e di merito non possono essere conferiti a magistrati il cui collocamento a riposo ha luogo entro i successivi due anni.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 22, dopo le parole direttivi aggiungere le seguenti e di collaborazione direttiva.

22. 1.

Il Relatore.

All'articolo 22, sopprimere le parole della magistratura di legittimità e di merito.

22. 2.

Rizzo.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. L'emendamento 22. 1, da me presentato, ha soltanto natura formale, in quanto estendendo la disposizione di cui all'articolo 22 anche agli incarichi di collaborazione direttiva si può sopprimere la norma di identico tenore — riferita, appunto, a tali incarichi — contenuta nel comma 4 dell'articolo 27.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 22.1.

(È approvato).

ALDO RIZZO. L'emendamento 22.2 da me presentato tende ad eliminare dal testo dell'articolo 22 la specificazione « della magistratura di legittimità e di merito », che a mio avviso non ha ragione di esistere.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Concorro con il parere favorevole espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rizzo 22.2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 22, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 24, in precedenza accantonato, di cui per chiarezza do nuovamente lettura:

ART. 24.

(Cessazione dall'incarico per scadenza dell'incarico).

1. Fermo restando il disposto del comma 2 dell'articolo 21, alla scadenza dell'incarico il magistrato che ha esercitato funzioni direttive ha diritto di essere assegnato, con precedenza su chiunque, alle funzioni ed alla sede di provenienza se vi sono posti vacanti, ovvero di essere assegnato anche in sovrannumero ad uno degli uffici giudiziari nel comune in cui ha sede l'ufficio al quale egli era preposto.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 24, dopo le parole funzioni direttive aggiungere le seguenti o di collaborazione direttiva.

24. 2.

Il Relatore.

All'articolo 24, sostituire le parole da ovvero di essere fino alla fine, con le seguenti: ovvero, in mancanza, a sedi situate nello stesso distretto o in uno dei distretti più vicini a quello nell'ambito del quale è ricompresa la sede di provenienza.

24. 1.

Finocchiaro Fidelbo.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Finocchiaro Fidelbo 24.1.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 24.1.

(È approvato).

Propongo di chiedere alla I Commissione il riesame del parere espresso con riferimento alla condizione posta all'articolo 24. Tale parere, infatti, opera una scelta di politica giudiziaria assai poco condivisibile, prevedendo una condizione intesa a stabilire che l'assegnazione in sovrannumero debba avvenire subordinatamente alla copertura dei posti vacanti in organico nelle sedi in cui la lotta alla criminalità organizzata crea situazioni di emergenza.

Pongo in votazione la proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame dell'articolo 27, in precedenza accantonato, di cui per chiarezza do nuovamente lettura:

ART. 27.

(Durata dell'ufficio — Cessazione).

1. I titolari degli uffici di cui all'articolo 26 durano in carica cinque anni. È

consentito, per una sola volta, il conferimento di un diverso incarico di collaborazione direttiva in sedi giudiziarie del medesimo o di altro distretto.

2. È ammessa la proroga dell'incarico oltanto nel caso di assoluta impossibilità di sostituzione e per il tempo in cui permane tale impossibilità.

3. Fermo restando il disposto del secondo periodo del comma 1, alla scadenza dell'incarico il magistrato ha diritto di essere assegnato, con precedenza su chiunque, allo stesso ufficio giudiziario, anche in sovrannumero.

4. Gli uffici di collaborazione direttiva della magistratura di merito e di legittimità non possono essere conferiti a magistrati il cui collocamento a riposo deve aver luogo entro i successivi due anni.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 27 con il seguente:*

ART. 27.

(....).

1. Le funzioni di collaborazione direttiva sono attribuite in sede di formazione delle tabelle annuali.

2. Lo stesso magistrato non può esercitare continuativamente funzioni di collaborazione direttiva per un periodo di tempo superiore ai cinque anni e può esercitare nuovamente tali funzioni nello stesso distretto dopo che sono trascorsi almeno quattro anni dalla cessazione delle precedenti.

3. Fermo quanto sopra disposto, alla scadenza dell'incarico il magistrato ha diritto di essere assegnato, con precedenza su qualunque altro aspirante ed eventualmente anche in sovrannumero, allo stesso ufficio giudiziario.

4. Gli uffici di collaborazione direttiva della magistratura di merito e di legittimità non possono essere conferiti a magistrati il cui collocamento a riposo, per

raggiunti limiti di età, deve aver luogo entro i successivi due anni.

27. 3.

Rizzo.

*Al comma 1, sopprimere le parole: in sedi giudiziarie del medesimo o di altro distretto.*

27. 1.

Il Relatore.

*Sopprimere il comma 3.*

27. 4.

Il Relatore.

*Sopprimere il comma 4.*

27. 2.

Il Relatore.

ALDO RIZZO. Signor presidente, poiché è opportuno pervenire ad una formulazione dell'articolo 27 coerente con quanto stabilito per gli incarichi direttivi, chiedo di accantonare tale articolo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accantonare l'articolo 27.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo all'esame dell'articolo 29, in precedenza accantonato, del quale per chiarezza do nuovamente lettura:

ART. 29.

*(Assegnazione a funzioni diverse — Trasferimento ad altra sede).*

1. Il magistrato può chiedere l'assegnazione a funzioni diverse, o il trasferimento ad altra sede, quando siano decorsi due anni di effettivo svolgimento delle precedenti funzioni.

2. Decorsi cinque anni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura dispone d'ufficio entro centottanta giorni, sentito l'interessato, l'assegnazione ad altra funzione nella stessa sede o, ove ciò non sia possibile, il trasferimento ad altra sede.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 29 con il seguente:*

ART. 29.

*(Assegnazione a funzioni diverse — Trasferimento ed ad altra sede).*

1. Il magistrato può chiedere l'assegnazione a funzioni diverse o il trasferimento ad altra sede, quando siano decorsi due anni di effettivo svolgimento delle precedenti funzioni.

2. Decorsi cinque anni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura dispone d'ufficio, entro centottanta giorni, sentito l'interessato, l'assegnazione ad altra funzione nella stessa sede o, ove ciò non sia possibile, il trasferimento ad altra sede.

3. Nei confronti dei magistrati titolari di uffici direttivi, l'assegnazione ad altra funzione o il trasferimento ad altra sede di cui al comma 2 possono essere disposti dal Consiglio superiore della magistratura soltanto alla scadenza del termine previsto dal comma 1 dell'articolo 21.

4. Nel caso in cui il termine di cui al comma 2 pervenga a scadenza contemporaneamente nei confronti di più magistrati, il Consiglio superiore della magistratura provvede, in via prioritaria, a disporre l'assegnazione ad altre funzioni o il trasferimento ad altra sede dei magistrati che esercitano funzioni monocratiche e dei magistrati assegnati alle sezioni fallimentari del tribunale.

29. 2.

Il Relatore.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, nel caso in cui le funzioni esercitate siano quelle direttive o di collaborazione direttiva, al magistrato può essere conferito ulteriore incarico direttivo o di collaborazione direttiva solo in sede di altro distretto.

2-ter. Al magistrato cui siano stati conferiti, consecutivamente, due incarichi direttivi o di collaborazione direttiva può essere conferito ulteriore incarico solo trascorsi almeno cinque anni dalla cessazione delle precedenti funzioni.

29. 1.

Finocchiaro Fidelbo.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ricollegandomi alle considerazioni svolte dall'onorevole Violante, in ordine al concetto di funzione, — poiché l'incarico direttivo non può che costituire funzione diversa — mi permetto di osservare che il comma 3 dell'emendamento 29. 2 risulta inutile.

PRESIDENTE. È sufficiente sopprimerlo.

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Nel condividere i rilievi formulati dall'onorevole Violante e dal rappresentante del Governo, nonché l'opportunità di modificare i termini di cui ai commi 1 e 2 sottolineata in precedenza dallo stesso sottosegretario Castiglione, preannuncio una nuova formulazione dell'emendamento 29. 2.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato una nuova formulazione dell'emendamento 29.2, di cui do lettura:

*Sostituire l'articolo 29 con il seguente:*

1. Il magistrato può chiedere l'assegnazione a funzioni diverse o il trasferimento ad altra sede, quando siano decorsi quattro anni di effettivo svolgimento delle precedenti funzioni.

2. Decorsi quattro anni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura dispone d'ufficio, entro centottanta giorni, sentito l'interessato, l'assegnazione ad altra funzione nella stessa sede o, ove ciò non sia possibile, il trasferimento ad altra sede.

3. Nel caso in cui il termine di cui al comma 2 pervenga a scadenza contemporaneamente nei confronti di più magi-

strati, il Consiglio superiore della magistratura provvede, in via prioritaria, a disporre l'assegnazione ad altre funzioni o il trasferimento ad altra sede dei magistrati che esercitano funzioni monocratiche e dei magistrati assegnati alle sezioni fallimentari del tribunale.

29. 2.

Il Relatore.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Poiché la previsione relativa al trasferimento ad altra sede potrebbe essere interpretata come una violazione del principio dell'inalienabilità, ritengo necessaria la sua soppressione. Ovviamente ciò è escluso qualora vi fosse il consenso dell'interessato.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La preoccupazione espressa dall'onorevole Nicotra non ha motivo di esistere. Qualora il magistrato non si attivasse, interverrebbe la disposizione di cui al comma 2: quindi, è una tutela dell'inalienabilità del magistrato, non una violazione. Pertanto, mi dichiaro contrario alla proposta dell'onorevole Nicotra.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Mantengo l'obiezione, perché nutro forti perplessità. Sono preoccupato soprattutto dell'eventuale violazione dell'ordinamento concernente lo *status* del magistrato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 29.2, nel testo riformulato.

(È approvato.)

Riprendiamo la discussione dell'articolo 27, poc'anzi accantonato.

LUCIANO VIOLANTE. Mi pare che rimangano solamente il primo ed il terzo comma.

ALDO RIZZO. A mio avviso, questa parte dovrebbe essere concordata con l'articolo 24.

LUCIANO VIOLANTE. Potremo inserire le parole: « purché si osservino le disposizioni dell'articolo 24 ».

GAETANO VAIRO, *Relatore*. Ritiro gli emendamenti 27. 1, 27. 4 e 27. 2 e propongo il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 27 con il seguente:*

ART. 27.

1. I titolari degli uffici di cui all'articolo 26 durano in carica quattro anni. È consentito, per una sola volta, il conferimento di un diverso incarico di collaborazione direttiva in sedi giudiziarie del medesimo o di altro distretto.

27. 5.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole all'emendamento del relatore 27.5.

ALDO RIZZO. Ritiro l'emendamento 27. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 27.5, interamente sostitutivo dell'articolo 27, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Avverto che gli emendamenti approvati in linea di principio saranno trasmessi alla I Commissione per l'espres-

sione del parere di competenza, unitamente alle richieste di riesame del parere espresso da quella stessa Commissione relativamente alle condizioni riferite agli articoli 18 e 24.

Faccio presente inoltre, che, come sottolineato nel corso del dibattito occorrerà provvedere all'elaborazione di un'apposita norma transitoria. Occorrerà anche valutare, sulla base di quanto suggerito dal relatore l'opportunità di inserire nel testo disposizioni intese a dare piena attuazione al principio costituzionale secondo cui i magistrati si distinguono tra loro esclusivamente in virtù delle funzioni esercitate, abolendo conseguentemente gli automatismi di carriera riferiti alle qualifiche e fatta salva, si intende, la progressione economica come attualmente regolata.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16,55.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. PAOLO DE STEFANO

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali il 18 giugno 1991.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO